# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

# 5ª COMMISSIONE

**(Finanze e Tesoro)**

## MARTEDÌ 19 GIUGNO 1962

*(153ª seduta in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente BERTONE**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE:**

« Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » **(1832)** (*D'iniziativa dei senatori Militerni ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2772, 2773, 2774
DE GIOVINE, *relatore* . . . . . 2772, 2774
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2773

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » **(1915)** (*D'iniziativa del deputato De Marzi Fernando*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . 2774, 2776
SPAGNOLLI, *relatore* . . . . . 2774

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » **(2008)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . 2766, 2767, 2769, 2770, 2772
BERGAMASCO . . . . . 2771
BERTOLI . . . . . *Pag.* 2770
CENINI . . . . . 2769
GATTO . . . . . 2766, 2767
MOLINARI . . . . . 2769
OLIVA . . . . . 2768
PARATORE . . . . . 2769
PIOLA *relatore* . . . . . 2766, 2771
RODA . . . . . 2767, 2769
RUGGERI . . . . . 2769


*La seduta è aperta alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giacometti e Mariotti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bruno e Gatto.*

*A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Molinari.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.*

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (2008)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-1966 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, il bilancio dello Stato è gravato da un contributo annuo a titolo di solidarietà nazionale a favore della Regione siciliana, contributo che, giusta la disposizione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione stessa, viene determinato per ogni quinquennio sulla base delle variazioni dei dati assunti per il precedente computo. Il contributo si propone di bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro della Regione in confronto alla media nazionale. Di qui la sua caratteristica di variabilità.

Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame mantiene detto criterio di valutazione per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 e fissa per il periodo stesso il contributo nella somma di 15 miliardi; mentre per il periodo successivo — dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966 — il contributo sarà praticamente ogni anno in ascesa essendo commisurato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia. È noto che fino ad oggi l'imposta di fabbricazione è di assoluta spettanza dello Stato.

I dati degli esercizi 1958-59, 1959-60, 1960-1961 e del primo semestre del 1961-62 su questo tributo consentono di dare un preciso giudizio del vantaggio che avrà la Regione siciliana dal succitato metodo di determinazione, tanto più apprezzabile in quanto i redditi di lavoro in Sicilia, per effetto dell'industrializzazione della Regione, sono in ascesa, anche se non rapida.

Le imposte di fabbricazione nell'esercizio 1958-59 hanno reso lire 27.980.678.000. Nell'esercizio 1959-60 lire 30.779.001.000; nel 1960-61 lire 32.726.743.000; nel primo semestre del 1961-62 lire 18.517.140.000, che a fine esercizio saliranno a lire 37 miliardi circa; perciò per il periodo corrispondente all'esercizio 1961-62 invece di 15 miliardi il contributo sarà di circa il doppio (80 per cento di 37 miliardi) e aumenterà del 13-14 per cento ogni anno, fino al 1966, se si manterrà il ritmo attuale di gettito crescente dell'imposta di fabbricazione. Il disegno di legge è frutto di un accordo tra Governo e Regione siciliana e segue, come era da prevedersi, analoga disposizione legislativa presa per la Sardegna.

Il disegno di legge fissa poi in 45 miliardi, ossia in 7,5 all'anno per tutto il quinquennio 1° luglio 1961-30 giugno 1966, l'ammontare della somma che la Regione deve rimborsare allo Stato per le spese da esso sostenute per servizi da trasferire alla Regione stessa e per il personale addettovi. Detto ammontare è pari a quello del passato quadriennio e, per ragioni politiche, è stato determinato con criteri di larghezza.

Per far fronte all'onere derivante dalle disposizioni di cui sopra, si attingerà per 15 miliardi al fondo globale del bilancio 1960-1961, per 15 miliardi al fondo corrispondente del 1961-62, e per altri 15 miliardi ancora al fondo del 1962-63. La differenza in più (poichè differenza ci sarà per effetto dell'ancoraggio al gettito dell'imposta di fabbricazione) sarà coperta dal provvedimento legislativo concernente le iniziative di sviluppo dei servizi presso l'Amministrazione delle imposte dirette e quella delle tasse e imposte indirette sugli affari. Sull'ortodossia di questa ultima copertura mi rimetto alla Commissione.

G A T T O . Io non vorrei addentrarmi in quelli che sono gli aspetti tipicamente

tecnici del disegno di legge che ci viene presentato e che è stato approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati, con una sola astensione; ma vorrei sottolineare che questo disegno di legge intende porre fine all'atteggiamento polemico che si è creato circa questa materia tra Governo e Regione e che si prolunga ormai da circa quindici anni: l'avere fissato quel criterio di valutazione dell'ammontare dei fondi di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale venuto a far parte integrante della Costituzione, ha ingenerato una opinabilità del criterio stesso per cui, sulla base di una valutazione tra la differenza del reddito in Sicilia e la media nazionale, sono state avanzate richieste che, inizialmente, arrivavano fino a 70 miliardi di lire annui.

P R E S I D E N T E . Anche più: ho letto uno studio in cui si portava la cifra a 120 miliardi.

G A T T O . Comunque, le richieste erano intorno ai 70 miliardi, mentre successivamente questa valutazione, in base agli stessi criteri, si aggirò intorno ai 50-55 miliardi di lire per anno.

La fissazione del criterio obiettivo proposto col presente disegno di legge ha principalmente questo fine: di porre termine a una *querelle* diventata quasi tradizionale, che si è inserita nella tradizionale *querelle* meridionalistica, in una polemica che non ha certamente giovato a nessuna delle due parti, se non altro come atteggiamento dell'opinione pubblica nei riguardi di una valutazione oggettiva dell'atteggiamento dello Stato.

D'altro canto lo stesso criterio era stato adottato per la Sardegna prima ancora che la Regione siciliana avanzasse le sue proposte.

Io mi permetto di raccomandare ai colleghi di accettare questi criteri. La Regione si trova in un momento estremamente critico: si accinge ad impostare una politica economica di piano che richiede la sicurezza dei fondi su cui si può contare. Il Comitato del piano avrà vita fra qualche giorno; avrà davanti a sè non delle somme da fissare anno per anno, su criteri molto opinabili, ma una somma facilmente determinabile. Dare alla Regione siciliana questa sicurezza in questo momento, è anche un segno di appoggio morale e materiale da parte dello Stato alla politica economica che la Regione si accinge ad instaurare; ciò può significare in questo momento un miglioramento dei rapporti tra Stato e Regione, che da una fase polemica passerebbero ad una fase di intesa. Questo in riferimento alla politica di piano che si intende instaurare. Noi ci troviamo alla vigilia immediata di una nuova impostazione della politica economica regionale.

R O D A . Vorrei fare un rilievo: nulla da osservare, anzi d'accordo di legare un contributo a titolo di solidarietà nazionale al gettito delle imposte di fabbricazione. Ma dove non sono d'accordo è sul fissare un rimborso spese di sette miliardi e mezzo annui senza poter prevedere che le spese saranno effettivamente di tale ammontare. O si tratta del rimborso di determinate spese o è invece l'assegnazione di un contributo dello Stato alla Regione siciliana. Non discuto il criterio di fissare il contributo alla Regione siciliana in base ad una certa percentuale da prelevare sulle imposte di fabbricazione, ma non concordo nel fissare il rimborso di determinate spese, che non si sa a quanto ammontino, stabilendone fin d'ora l'importo. Noi, in tal modo operando, forfettizziamo un rimborso di spese che possono essere in realtà superiori o inferiori; dal punto di vista politico e pratico, occorre non perdere la visione organica del bilancio della regione siciliana e del bilancio dello Stato. È una questione di principio, siamo d'accordo. Ma se poi si estendesse l'applicazione di questo criterio alle altre regioni, specialmente a quelle a statuto normale, quando verranno create, noi avremmo fin da questo momento aperta la possibilità di instaurazione di un principio che non mi sembra idoneo e vantaggioso. Non avrei parlato se noi fossimo stati certi di poter limitare l'adozione di un simile criterio ad una sola regione, ma siccome arriveremo, in un prossimo futuro, alla istituzione delle regioni in tutto il Pae-

se, ecco che si crea un problema, sul quale desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Non ha senso, ripeto, forfettizzare dei rimborsi se ciò dovremo fare per tutte le altre regioni, perdendo la visione organica delle spese reali sostenute dal bilancio dello Stato nelle diverse regioni, come avviene se il rimborso di queste spese è determinato in anticipo. Mi sembra, lo ripeto, che forfettizzare per il futuro delle spese che potrebbero essere maggiori o minori non abbia senso, anzi, se ha un senso, esso è diametralmente opposto a quello che si dichiara. Non ne faccio una questione di principio e non avrei parlato se si trattasse di un episodio unico e isolato, ma siccome siamo di fronte alla possibilità che questo concetto sia esteso alle costituende altre regioni, mi sono sentito in dovere di far presente l'errore nel quale cadremmo forfettizzando dei rimborsi senza conoscere l'entità delle spese da rimborsare.

O L I V A . Vorrei soffermarmi un momento sulle osservazioni del senatore Roda, il quale ha ragione, concettualmente. Però, se si dovesse prevedere una elasticità del rimborso corrispondente alla realtà delle spese che lo Stato sosterrà per conto della Regione, si andrebbe incontro ad altri inconvenienti.

Sono quindi favorevole all'articolo 2.

Circa il criterio proposto per la determinazione del contributo di solidarietà nazionale, più che le decisione per la Regione siciliana, noi dovremmo tenere l'occhio a quello che sarà il regime delle regioni a statuto ordinario, sperando che non tutte avranno bisogno di fondi di solidarietà nazionale.

La concessione di cui trattasi per un periodo abbastanza lungo, di cinque anni, alla Regione siciliana può apparire un po' contraddittoria con quello che è il concetto stesso del contributo di solidarietà nazionale. Rendiamoci conto che queste trasformazioni del contributo in una partecipazione al gettito dell'imposta di fabbricazione, se stabilite per un periodo limitato, possono obbedire a un criterio di solidarietà nazionale, ma se questo volesse dire che il contributo nazionale di solidarietà diventa partecipazione a un provento dello Stato, ci metteremmo in contrasto con gli scopi stessi della solidarietà nazionale, perchè è evidente che questi fondi sono dati per ottenere un più rapido avvicinarsi del livello economico della regione, attualmente depresso, a quella che può essere una parità con le altre regioni, e quindi, logicamente, se non siamo del tutto scettici sull'efficacia del contributo di solidarietà nazionale, dobbiamo pensare che, ogni anno che passa, la diminuzione del divario nei redditi di lavoro comporterebbe una riduzione al contributo di solidarietà mentre così prevediamo che il contributo aumenti, in quanto lo ancoriamo a una entrata che sarà certamente notevolmente incrementata.

Ecco il perchè delle mie perplessità, per cui io voterò in favore del provvedimento, poichè si tratta di provvedimento già approvato dalla Camera e anche per ratificare una specie di trattato Stato-Regione per la liquidazione di una polemica; ma lo voterò con perplessità proprio perchè questa soluzione empirica del problema del contributo di solidarietà nazionale appare pericolosa, appare contraddittoria ed ha un senso solo perchè viene limitata a cinque anni, pensando che in questi cinque anni il contributo suddetto opererà — non diciamo il miracolo — ma almeno una riduzione notevole di quel dislivello che si riconosceva inizialmente notevole e che diventa sempre meno forte rispetto alle altre regioni.

Questione di copertura? Il relatore, rimettendosi alla Commissione, se l'è cavata molto elegantemente. Quando noi abbiamo approvato il provvedimento legislativo concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, pensavamo di finanziare in quel modo anche questo provvedimento?

Volevo poi osservare che quel provvedimento legislativo è diventato legge — mi pare sia stato già pubblicato —; ed in questo caso, solo per una questione di tecnica legislativa — e non voglio certo, con ciò, buttare un siluro al disegno di legge — ob-

biettivamente bisognerebbe che la Commissione rilevasse che la dizione della norma del disegno di legge in esame concernente la copertura finanziaria dovrebbe essere modificata citando gli estremi della suddetta legge. Queste sono le mie osservazioni.

Aggiungo, a nome del senatore Mott, che egli proporrebbe un disegno di legge per la Regione Trentino-Alto Adige sullo stesso tipo di quello per la Regione siciliana ora al nostro esame.

R U G G E R I . Noi siamo d'accordo. Anzitutto, perchè il contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana ha lo scopo di allineare il reddito della Sicilia con quello delle regioni più dotate. Inoltre approviamo e, anzi, chiediamo che il contributo sia ancorato al gettito di una determinata imposta. È opportuno che sia ancorato al cespite delle imposte sulle fabbricazioni? Può darsi che non sia opportuno e che possa essere ancorato ad altra entrata fiscale. Certo il contributo deve avere un suo sviluppo. Esso, invero, deve servire ad allineare il reddito dei siciliani al reddito nazionale. Questo allineamento, con le somme finora elargite, non si è avuto, anche perchè nel Nord il reddito è aumentato con ritmo più veloce. Comunque, anche se non si riuscirà ad allineare i due redditi, quello del Sud a quello del Nord, si alzerà ulteriormente il livello del reddito dei siciliani...

P R E S I D E N T E . Il relatore ha rilevato che cresce anche il reddito interno della Sicilia...

R U G G E R I . Ma il fine di questo provvedimento è quello di creare una armonia tra il reddito dei siciliani e quello dei milanesi. Non mi rendo conto delle preoccupazioni che sono state manifestate in vista della realizzazione delle regioni a statuto ordinario che si faranno nel 1963-64, se si faranno: queste preoccupazioni sorgeranno, se mai, quando vi saranno quelle regioni. Mi pare che non sia qui il caso di decidere di ammazzarsi perchè abbiamo paura di morire. Pensiamo, intanto, ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

Questo che ho detto è un po' in contrasto con l'articolo 2, che fissa fin da ora, in un importo forfettario per un periodo di cinque anni, il rimborso delle spese; ma, per quanto concerne tale rimborso, credo che poi non ci sia una grande differenza, quanto ai risultati, rispetto al sistema seguito finora. Quindi, in complesso, per noi il disegno di legge merita approvazione.

C E N I N I . Qui, evidentemente, ci si scosta da quelli che erano i criteri dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, che prevedeva uno stanziamento di 15 miliardi, suscettibili di aumento o diminuzione. Comunque, poichè mi si informa che lo stesso criterio è stato adottato per la Sardegna, e che questo disegno di legge rappresenta anche la ratifica, in certo qual modo, di un accordo intervenuto fra Stato e Regione, che mette fine — come ha detto il senatore Gatto — a una lunga polemica, ritengo che lo si debba accettare, e quindi il mio voto sarà favorevole.

P A R A T O R E . Dichiaro che mi asterrò dal discutere e dal votare questo disegno di legge, pur nella mia qualità di siciliano, anche perchè non sono a conoscenza del come la Regione siciliana dovrà impiegare questi fondi. Inoltre mi preoccupa la partecipazione della Regione, per una quota percentuale, al gettito di un tributo statale, come è già stato fatto per la Regione sarda, data la prospettiva della creazione delle altre regioni previste dalla Costituzione.

M O L I N A R I . Io non vorrei che rivolgere una preghiera agli onorevoli colleghi affinchè approvino il disegno di legge in esame. Però la mia preoccupazione, come siciliano, in base all'esperienza, è questa: che degli investimenti vengano fatti solo per determinati settori e in modo massiccio, ed altri settori vengano completamente trascurati, o quasi. Desidererei quindi che, insieme all'approvazione del disegno di legge, venisse formulato un ordine del giorno della Commissione che raccomandi alla Regione siciliana di spendere bene questi fondi in tutti i settori e in tutte le zone dell'Isola,

perchè non ci debbono essere delle zone favorite e delle zone abbandonate.

B E R T O L I . Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge così come si trova, anche perchè non vedo contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 2: l'articolo 1 dispone un contributo che è crescente, variabile, essendo legato al gettito dell'imposta di fabbricazione; l'articolo 2 fissa un rimborso spese da parte della Regione siciliana per cinque anni. Quali principî vengono dunque violati? In sostanza, con questo disegno di legge, si vuol dare al contributo a favore della Regione siciliana una certa forma e i due articoli non sono in contrasto, perchè ciò che conta è il vantaggio complessivo che ne deriva alla Regione stessa. Io non mi formalizzerei troppo sul fatto che il rimborso spese è fisso mentre il contributo di solidarietà è variabile e crescente.

Non posso essere d'accordo sulla proposta di un ordine del giorno che noi dovremmo votare per raccomandare alla Regione siciliana di spendere bene ed equamente per tutte le zone e i settori questo contributo; mi pare che un tale ordine del giorno potrebbe essere poco riguardoso per la Regione, perchè partirebbe dal presupposto che adesso questi fondi non vengono spesi bene, presupposto che se anche fosse vero dovrebbe per lo meno essere provato. Quindi non mi sembra possibile che la Commissione possa approvare un ordine del giorno di questo genere.

P R E S I D E N T E . Io vorrei fare alcune considerazioni sui precedenti di questo disegno di legge. È stato infatti richiamato il precedente della Sardegna. Vi fu un momento, due anni fa, in cui alla Sardegna occorrevano sette od otto miliardi per esigenze di pubblico interesse, e nell'apposito disegno di legge si stabilì che questa somma venisse prelevata dall'80 per cento delle imposte di fabbricazione. Io mi opposi, osservando che la tassa di fabbricazione è uno dei pochissimi cespiti che il Governo ha sempre riservato allo Stato integralmente. Osservai che se una regione come la Sardegna, per i suoi bisogni, le sue esigenze, veniva ad intaccare il principio dell'avocabilità completa allo Stato dell'imposta di fabbricazione, questo esempio sarebbe stato seguito da altre Regioni, fino a vedere la tassa di fabbricazione man mano ridursi e scomparire. Dissi, inoltre, che se la Sardegna aveva bisogno di sette od otto miliardi, glieli avremmo potuti dare senza riserve, ma così non avremmo creato un precedente, e insieme avremmo anche dovuto provvedere alla copertura, e questa non avrebbe avuto certamente come conseguenza un prelievo dalla tassa di fabbricazione, ma sarebbe scaturita da altra soluzione.

Comunque il disegno di legge fu approvato e la Sicilia evidentemente ha chiesto che venga applicato anche a lei lo stesso metro della Sardegna, e cioè che sia aumentato il contributo nazionale di solidarietà che le è dovuto per Statuto, ed ha chiesto che quel tributo, che finora era stato fissato nella somma di 15 miliardi, anzichè venire aumentato di quattro o cinque miliardi, fosse ragguagliato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.

Io vi prego di pensare a tutte le altre Regioni costituite o da costituirsi; vi prego di pensare a quando saranno costituite la regione calabrese e quella lucana, nelle quali il reddito è certamente inferiore a quello di tutte le altre regioni d'Italia. E allora vengo alle osservazioni del senatore Paratore, che è Presidente della Commissione per l'articolo 81, la quale ha stabilito che la copertura di un debito corrente, ordinario o straordinario, va trovata non soltanto per la nuova spesa che venga richiesta e per la quale è necessario provvedere, ma anche per la minore entrata di bilancio. Qui certamente dovremmo provvedere, tanto per la Sardegna come per la Sicilia, ad accertare quanto la tassa di fabbricazione, che andava tutta allo Stato, viene a rendere in meno, e dovremmo coprire — come stabilisce l'articolo 81 — questa minore entrata. Dico questo per far presente ai colleghi il pericolo di prendere delle determinazioni che possono avere un'estensione indefinita.

BERGAMASCO. Cosa rappresenta il gettito di quell'80 per cento dell'imposta di fabbricazione rispetto ai 15 miliardi già stanziati?

PIOLA, *relatore*. L'ho già detto: nel primo semestre dell'esercizio 1961-62 si tratta di lire 18.517.140.000; è da presumersi che a fine esercizio l'80 per cento vada calcolato su 37 miliardi, e ammonti, quindi, all'incirca, a 30 miliardi. Si raddoppia, dunque, il fondo di solidarietà nazionale.

Per quanto riguarda il rimborso della Regione allo Stato di spese da questo sostenute, le osservazioni che sono state fatte da altri onorevoli colleghi forse non hanno tenuto del tutto presente l'articolo 3, che viene modificato, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, che reca: « Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana ». In questo decreto si disciplinava il rimborso delle spese con questa disposizione che è rimasta fino ad oggi, nonostante il passaggio del tempo: « Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative.

La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale.

Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa iscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo ».

Sostanzialmente quindi l'articolo 2 del proposto disegno di legge innova completamente questa disposizione che vi ho testè letta perchè sostituisce un regime provvisorio con uno definitivo *à forfait* per il quinquennio; mentre in base al suddetto articolo 3, di mese in mese, la Regione siciliana rimborsava lo Stato delle spese che lo Stato aveva fatto per essa nell'esazione di tutti i tributi, il Ministro del tesoro, alla fine di ogni esercizio, d'intesa con il Presidente della Regione, stabiliva quale doveva essere il conguaglio, oggi (ed io ho interpellato in proposito il Ragioniere generale dello Stato) si è fatto un *forfait* di 45 miliardi (7 miliardi e mezzo all'anno) di larga massima, il che costituisce un nuovo regalo generoso alla Sicilia, poichè il rimborso di cui si tratta non è più ancorato all'effettiva spesa dello Stato per la Regione siciliana, ma è ancorato a questo *forfait* che per ragioni politiche è stato determinato in 45 miliardi di lire.

Se il senatore Bergamasco fosse stato presente alla lettura della mia relazione, avrebbe notato che io non sono affatto entusiasta di questo disegno di legge. Ho richiamato un accordo politico fra Regione e Governo, ed ho richiamato le ragioni politiche per questa larghezza dell'articolo 2; mi sono rimesso alla Commissione per l'accertamento dell'ortodossia dell'articolo 3, e mi rimetto anche per il resto alla Commissione senza esprimere un parere, perchè se lo esprimessi dovrei dire che l'articolo 1 innova addirittura lo Statuto siciliano, dato che mentre detto Statuto stabilisce che questa somma, che fino a ieri è stata di 15 miliardi, è in relazione alla necessità di bilanciare il reddito di lavoro della Sicilia con il reddito medio nazionale, oggi, abbandonando completamente questo criterio, si dà alla Sicilia una somma a *forfait*, ossia non si dà un contributo che sia ancorato alle diversità che si possono determinare fra un reddito e l'altro, in un senso o nell'altro; lo si dà in ascesa; tanto più che, certamente, il reddito medio siciliano migliora in confronto al reddito medio nazionale.

Disponendo un contributo in progressivo aumento, noi invece facciamo implicitamente l'ipotesi che il reddito medio siciliano diminuisca in questi anni ed è, questa, una ipotesi illogica, che va contro quello che la Regione siciliana dovrà fare, è obbligata a fare; noi, in altre parole, anticipatamente prevediamo che la Regione mancherà ai suoi compiti, presumendo che il divario tra il reddito di lavoro in Sicilia e quello medio nazionale invece di diminuire aumenterà.

Inoltre mi domando se con una legge ordinaria si può modificare uno Statuto regionale adottato con legge costituzionale.

Quanto poi all'articolo 3, circa l'ortodossìa di copertura dell'onere, noi abbiamo una speranza di una speranza in rapporto a quegli uffici di propulsione di iniziative della pubblica Amministrazone che dovrebbero rendere un mucchio di miliardi e ci auguriamo che li rendano, per potervi attingere: la speranza — lo si sa — è l'ultima a morire.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.

(*È approvato*).

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966, nell'importo di lire 45 miliardi.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 15 miliardi, a carico del fondo inscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per lire 15 miliardi a carico del capitolo n. 393 dell'esercizio 1961-62 e per lire 15 miliardi a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1962-63.

Alla differenza per questi due ultimi esercizi ed all'onere per gli esercizi successivi, si provvederà con una aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento legislativo concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PARATORE. Dichiaro di astenermi dal votare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (1832)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Militerni, Caroli, Picardi, Desana, Vaccaro e Conti: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

Prego il relatore, senatore De Giovine, di riassumere i precedenti del disegno di legge.

DE GIOVINE, *relatore*. Ricordo alla Commissione che nelle sedute precedenti tutti gli articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati; è rimasta però da votare la tabella allegata, e ciò perchè era sorto uno scrupolo. Avevo proposto, per to-

gliere ogni perplessità manifestata da alcuni colleghi, due emendamenti, i quali hanno ancora, almeno per me, una logicità assoluta, anche perchè, vista meglio tutta la questione, si verrebbe effettivamente, con la proposta Militerni, a creare un certo squilibrio tra questi ufficiali, i quali comunque vengono favoriti, e gli ufficiali del ruolo ordinario.

Esaminato meglio il problema, è vero che soltanto per alcuni ufficiali la proposta potrebbe produrre un certo danno, ma si tratta di un danno assai relativo, in quanto gli ufficiali di cui trattasi verranno promossi maggiori prima di essere posti in congedo, ma non sarebbero promossi tenenti colonnelli anche restando in servizio 3 o 5 anni ancora. Mi permetto pertanto raccomandare l'approvazione dei due emendamenti da me proposti, e cioè che per i capitani la permanenza minima nel grado sia portata da 5 a 6 anni, e quella per i maggiori da 3 a 4 anni, e che il requisito per la promozione a maggiore sia unicamente che il candidato abbia effettuato un anno di comando di compagnia.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Proporrei che quest'ultimo emendamento venisse formulato nel senso di sostituire le parole: « 1 anno di comando di reparto territoriale o di comando equipollente eccetera » con le parole: « un anno di comando di compagnia o di comando equipollente ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore De Giovine che porta la permanenza minima nel grado dei maggiori da 3 a 4 anni e quella dei capitani da 5 a 6 anni.

(*È approvato*).

Metto altresì ai voti l'emendamento alla terza colonna della tabella, proposto dal relatore, nella formulazione testè precisata dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

(*È approvato*).

Metto pertanto ai voti la tabella così come risulta con gli emendamenti testè approvati:

TABELLA

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza

| Grado | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodo o requisito di comando | Permanenza minima nel grado |
|---|---|---|---|
| Maggiore | anzianità | — | 4 anni |
| Capitano | anzianità | 1 anno di comando di compagnia o di comando equipollente. | 6 anni |

(*È approvata*).

DE GIOVINE, *relatore*. Il testo della tabella, così modificato, rende necessaria una modifica di coordinamento all'articolo 4, già approvato; occorre sostituire, nel secondo comma di detto articolo, le parole: « o abbia il requisito stabilito dalla » con le altre: « di cui alla ».

PRESIDENTE. Metto in votazione tale emendamento, reso necessario dal coordinamento del testo dell'articolo 4 e della tabella.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Marzi Fernando: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » (1915)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato De Marzi Fernando: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

« Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorchè aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul territorio della Repubblica, l'importatore e tenuto ad integrare la garanzia dei diritti di confine con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno ».

Mentre prego il relatore senatore Spagnolli di esporre la sua relazione, resta inteso che verra poi rinviato il seguito della discussione alla seduta di mercoledì prossimo per consentire la distribuzione ai componenti della Commissione del testo stenografico della relazione.

SPAGNOLLI, *relatore*. Il testo della relazione che ho preparato al disegno di legge 1915, verrà distribuito agli onorevoli colleghi, in modo che essi possano preparare le eventuali osservazioni od emendamenti per la seduta di mercoledì prossimo, la quale, oltre che al disegno di legge n. 1857, sarà dedicata anche a quello in argomento.

Il disegno di legge in oggetto si propone di rendere operante la norma che regola la temporanea importazione in Italia di grani esteri, da sottoporre a lavorazione con il vincolo della riesportazione dei relativi prodotti. La relazione del deputato proponente illustra i motivi che impediscono attualmente all'Amministrazione finanziaria di autorizzare operazioni del genere senza grave pericolo di ledere gli interessi dell'Erario, ma essa mette anche in evidenza, d'altra parte, le negative ripercussioni sull'economia nazionale provocate dall'atteggiamento che la Amministrazione è costretta ad assumere e che paralizza l'attività di molte industrie molitorie e della pastificazione. Considerato pertanto che la modificazione dell'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, è rivolta a far cessare la stasi imposta ad un importante settore industriale italiano, non si può che concordare con il proponente.

Al fine di evitare peraltro inutili aggravi a carico degli operatori assoggettandoli alla

prestazione di una cauzione integrativa anche quando non ricorrano fondati motivi di timore da parte dell'Amministrazione che i prodotti temporaneamente importati possano venire immessi al consumo sul mercato interno a fini speculativi, sembrerebbe opportuno modificare il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge sostituendo alle parole « l'importatore è tenuto ad integrare ... » le seguenti « può essere imposto all'importatore l'obbligo di integrare ... ». In tal modo si darebbe all'Amministrazione la possibilità di garantire gli interessi dell'Erario nei casi, come quello della temporanea importazione del grano, in cui una rilevante differenza tra il prezzo estero, ancorchè aumentato dei diritti di confine, e quello interno potrebbe favorire operazioni speculative, ma si eviterebbe peraltro che l'obbligo venga imposto agli operatori anche quando non sussistono pericoli di sviamento delle merci a fine speculativo.

Inoltre sembra necessario completare la norma nel senso di prevedere anche che, qualora le merci temporaneamente importate e sottoposte alla garanzia integrativa non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale effettuato ad integrazione della garanzia per i diritti di confine e per gli interessi di mora, verrà incamerato dall'Erario a titolo definitivo.

Ciò premesso e considerato altresì che l'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, risulta modificato dalla legge 1° luglio 1961, n. 568, e che non vi è motivo di abrogare le norme introdotte con questa ultima legge, come avverrebbe se il provvedimento d'iniziativa dell'onorevole De Marzi venisse approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, si propone di approvare l'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo così emendato:

« L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

" Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente puo essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidità o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonchè nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorchè aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul territorio della Repubblica, è data facoltà all'Amministrazione finanziaria di imporre all'importatore l'obbligo di integrare la garanzia dei diritti di confine con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno.

Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'erario a titolo definitivo " ».

Sembra, peraltro, questa un'altra occasione propizia per sottolineare l'esigenza non piu differibile di affrontare il problema della generale revisione ed aggiornamento delle norme sulle temporanee importazioni ed esportazioni che risale a cinquanta anni fa, anche se qualche provvedimento modificativo ha tentato di adeguare determinate disposizioni a particolari necessità contingenti manifestatesi volta per volta nel corso di quest'ultimo cinquantennio.

L'industria italiana si incentra, nella maggioranza, sulla trasformazione di materie prime e di semilavorati importati dall'estero. Il lavoro delle industrie e le prospettive di incremento trovano un limite nella possibilità di collocamento del prodotto che viene assorbito in parte dal mercato interno e in parte dai mercati esteri. L'esportazione si pone quindi come condizione essenziale per l'incremento della produzione insieme con l'aumento, peraltro non estensibile oltre certi limiti, dei consumi interni. Ma è l'esportazione che condiziona soprattutto la possibilità di incremento delle nostre industrie in quanto ha la funzione di « pagare », come si dice in termini correnti, le importazioni di materie prime e di semilavorati da trasformare e da riesportare. Ebbene l'istituto della temporanea importazione ha appunto il fine di incentivare l'attività trasformatrice delle industrie italiane, mettendole in condizione di competere sui mercati esteri con le industrie similari di altri Paesi, attraverso la effettiva riduzione del costo del prodotto finito, determinata dal ristorno del dazio doganale e degli altri diritti di confine dovuti sulle materie prime e sui semilavorati importati.

Si può calcolare che attualmente le importazioni temporanee rappresentano oltre un quinto delle importazioni totali. La percentuale di incidenza delle temporanee importazioni sul totale delle importazioni è andata velocemente aumentando dal 1948 (3 per cento); segno è che l'istituto è stato ritenuto dagli operatori idoneo a favorire l'incremento dell'attività produttiva ed esportatrice, anche se la sua disciplina giuridica è apparsa troppo complessa e certamente non adeguata, date le difficoltà di ordine tecnico-doganale alle quali da luogo, alle esigenze attuali degli operatori stessi.

L'iniziativa dell'onorevole De Marzi, mettendo in evidenza la inadeguatezza di un particolare precetto della legislazione sulle temporanee importazioni ed esportazioni, ripropone all'attenzione del legislatore la necessità di aggiornare tutta la materia, anche in relazione alle esigenze di armonizzazione connesse col nostro inserimento nel Mercato comune europeo.

Mentre si esprime dunque parere favorevole all'approvazione — con gli emendamenti suindicati — del disegno di legge in esame, si fanno voti affinchè venga sollecitamente affrontato il problema della revisione organica delle leggi sulle temporanee importazioni ed esportazioni di modo che, snellite per quanto possibile le formalità e fatti salvi i controlli veramente essenziali, l'istituto possa dispiegare tutti i suoi effetti di stimolo dell'attività produttiva nazionale destinata ai mercati esteri.

P R E S I D E N T E . Come prima ho precisato, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 11,45.*

---

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari